

OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Visto :

- Il D. Lgs. n. 23/2011 art. 4 comma 3.
- La deliberazione di C.C. n. 73 del 09/04/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Palermo.
- La deliberazione di G.C. n. 274 del 28/12/2017 con la quale sono state modificate le tariffe dell'imposta di soggiorno per le strutture extralberghiere.
- L'art. 180 comma 3 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020.

I gestori delle strutture ricettive devono ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. Contestualmente con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura al portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.
2. Hanno l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente, e devono richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite rilasciandone apposta quietanza.
3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17.07.2020
4. Devono comunicare al Comune perentoriamente entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, i seguenti dati: a) il numero di pernottamenti soggetti all'imposta; b) il numero dei pernottamenti esenti dal pagamento e la relativa motivazione in base a quanto previsto dal Regolamento comunale. La comunicazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione.
5. Ai sensi dell'art. 4 comma 1-ter del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, con la legge n. 77 del 17 luglio 2020, **i gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (ospiti della struttura), della presentazione della dichiarazione annuale introdotta, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal Regolamento.**
6. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare i gestori devono riversare al Comune, per ciascuna struttura, l'imposta di soggiorno dovuta in relazione ai pernottamenti soggetti ad imposta registrati nel trimestre oggetto di dichiarazione.
7. Obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

I gestori delle strutture ricettive versano al Comune le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno alle scadenze prescritte (15/04-15/07-15/10-15/01) con le seguenti modalità

- Con modello F24 (sezione EL cod. ente G273 codice tributo 3936: Imposta di soggiorno; codice tributo 3937: Imposta di soggiorno-Interessi; codice tributo 3938: Imposta di soggiorno – Sanzioni).
- Mediante sistema di pagamento “pagoPA”.

Si precisa che i gestori, titolari di più strutture ricettive, devono effettuare sia le dichiarazioni che i versamenti distinti per ciascuna struttura.

Contestualmente al versamento dell'imposta di soggiorno il gestore dovrà emettere apposita fattura e/o ricevuta fiscale in favore dell'Amministrazione Comunale relativamente alla quota pari al 10% dell'imposta di soggiorno trattenuta ai sensi dell'art. 11 comma 4 cpv. 1 del vigente Regolamento (vedi nota prot. n. 801662 del 18/05/2018 pubblicata nella sezione “Utilità” del portale IDS)

Si precisa che la comunicazione di cui al punto 4 va effettuata anche in caso di nessun pernottamento nel trimestre di riferimento. Al termine degli inserimenti di cui sopra è necessario assicurarsi che si sia provveduto anche (sempre tramite il portale) all'**INVIO** degli stessi.

La comunicazione di cui sopra nello stato “DA INVIARE” equivale ad un’omessa comunicazione.